Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 2 " Affari urbanistici Sicilia occidentale"

per comunicazioni in entrata (PEC):
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Palermo. Prot. n° 15134 del 21/08/2019

OGGETTO: **Comune di Canicattì (AG)** – Variante urbanistica per rinominazione a seguito di decadenza vincolo espropriativo (*TAR, Sezione II – Palermo, Sentenza n. 921/2013 del 16.04.2013 e Ordinanza n. 101/2014 dell'8.01.2014*).
Ditta proprietaria: Palermo Angelo, Palermo Giovanna Rosa, Moncelsi Barbara, Moncelsi Giovanni, Palermo Armando Salvatore, Palermo Rosalba Maria, Palermo Giuseppe Narsete, Palermo Daniela Gaetana

Notifica D.D.G. n. 245 del 19/08/2019

Trasmissione via PEC
Allegati A/R al Comune

Al Comune di **Canicattì (AG)**

All'Ufficio Legislativo e Legale
della Regione Siciliana
Via Caltanisetta 2/e (Palazzo Florio)
90141 Palermo
gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

Si notifica ad ogni effetto di legge il Decreto Dirigenziale indicato in oggetto, di approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del comune di Canicattì, in esecuzione della Sentenza T.A.R.S. n. 921/2013 e Ordinanza n. 101/2014 dell'8/01/2014, adottata con deliberazione del Commissario ad Acta n. 52 del 13/10/2016 - Ditta proprietaria: Palermo Angelo, Palermo Giovanna Rosa, Moncelsi Barbara, Moncelsi Giovanni, Palermo Armando Salvatore, Palermo Rosalba Maria, Palermo Giuseppe Narsete, Palermo Daniela Gaetana , ai sensi dell' art. 4 L.R. n. 71/78.

Al Comune di Canicattì per quanto di competenza si trasmette la documentazione indicata all'art. 2 del citato provvedimento.

Il Comune di Canicattì è onerato di tutti gli adempimenti consequenziali alla emissione del presente decreto.

L'ufficio Legislativo e Legale, è pregato di provvedere alla pubblicazione per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, del Decreto in oggetto, con l'esclusione degli allegati.

Il Dirigente del Servizio 2
(Ing. Salvatore Cirone)

D.D.G. n. 245

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.MM. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n. 1444;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.3, comma 4, della legge n. 241 del 07 agosto 1990;
VISTO l'art. 9 della legge n. 40 del 21 Aprile 1995;
VISTO l'art. 68 della legge regionale n.10 del 27 aprile 1999;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 così come modificato dall'art.11 comma 41 della legge regionale del 09 maggio 2012, n° 26, recante "disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica", nonché il D.P.R.S. 08 luglio 2014, n. 23;
VISTO il D. P. Reg. n. 709 del 16/02/2018 con il quale al Dott. Giovanni Salerno è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 60 del 13 febbraio 2018;
VISTO il D.Dir. n° 259 del 15 marzo 2006 di approvazione del Piano Regolatore Generale del comune di Canicattì (AG);
VISTA la nota prot. n. 48064 del 20/11/2018 (D.R.U. prot. n° 20282 del 23/11/2018), con la quale il Comune di Canicattì ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 71/78, in esecuzione della Sentenza Tar Sicilia n. 921/13, la variante al P.R.G. in argomento, per il conferimento di destinazione urbanistica all'area di proprietà della ditta Palermo Angelo, Palermo Giovanna Rosa, Moncelsi Barbara, Moncelsi Giovanni, Palermo Armando Salvatore, Palermo Rosalba Maria, Palermo Giuseppe Narsete e Palermo Daniele Gaetana;
VISTA la nota Dirigenziale prot. n° 36 del 03/01/2019, con la quale è stata richiesta integrazione della documentazione;
VISTA la nota prot. n° 3923 del 29/01/2019, assunta al prot. D.R.U. al n° 2060 del 30/01/2019, di riscontro comunale alla richiesta di integrazione atti;
VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n° 52 del 13/10/2016 di adozione della "Variante Urbanistica del lotto di terreno, sito in contrada Cannarozzo, foglio di mappa 67, particelle n. 2013, 436, 623 e 624 destinato dal P.R.G. a C3.2 (area interessata da PEEP) con il simbolo funzione di "verde attrezzato, parcheggio e viabilità", per effetto della decadenza dei vincoli attualmente zona bianca, a zona omogenea:
particella **n. 213** (quota parte) **Lotto E25** (mq 60,00) *area non oggetto di variante*
particella n. 213 (quota parte) **Verde Attrezzato (mq 220,00)** ***reitera vincolo espropriativo***
particella n. 436 Lotto E36 (mq 20,00) *area non oggetto di variante*
particella n. **623** (quota parte) **Lotto E24** (mq 25,00) *area non oggetto di variante*
particella n. 623 (quota parte) **Parcheggio** **(mq 65,00)** ***reitera vincolo espropriativo***
particella n. 623 (quota parte) **Verde Attrezzato (mq 720,00)** ***reitera vincolo espropriativo***
particella n. 624 Parcheggio e Viabilità (mq 140,00) ***reitera vincolo espropriativo,***
Ditta proprietaria: Palermo Angelo, Palermo Giovanna Rosa, Moncelsi Barbara, Moncelsi Giovanni, Palermo Armando Salvatore, Palermo Rosalba Maria, Palermo Giuseppe Narsete e Palermo Daniele Gaetana, corredata di relativi allegati;
VISTA la Sentenza T.A.R.S. Sezione Seconda n. 921/13;
VISTA la Certificazione resa dal Responsabile del III Settore riguardante l'aspetto vincolistico relativo all'area interessata dalla variante in oggetto;

VISTI gli atti di pubblicazione, relativi all'adozione della variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 3 della L.R.71/78 e ss.mm.ii.

VISTA la Certificazione prot. n. 47102 del 13/11/2018, di avvenuto regolare deposito presso la Segreteria Comunale di Canicattì del progetto di che trattasi e assenza di opposizioni

VISTA Avviso pubblicato all'Albo pretorio Comunale dal 24/08/2018 al 24/10/2018 (+ 10 giorni), 672 del registro di pubblicazione;

VISTO l'Attestazione prot. n. 45608 del 31/10/2018 dell'Ufficio Servizi Informativi e TLC del Comune di Canicattì di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti sul sito web istituzionale del Comune dal 24/08/2018 al 24/10/2018;

VISTO Certificato prot. n. 46653 del 09/11/2018 di ostensore dell'avviso murale dal 24/08/2018 al 27/0102018;

VISTA l'Attestazione prot. n. 47019 del 12/11/2018 dell'Ufficio Servizi Informativi e TCL di avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune dal 13/03/2018 al 02/04/2018 dell'avviso relativo al D.A. 13/02/2018, n. 53/GAB dell'Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente, pubblicato, altresì, all'Albo Pretorio comunale dal 14/03/2018 al 03/04/2018, n. 266 Reg. Pubblicazione;

VISTA la Certificazione del Segretario Generale del 19/11/2018 che attesta la regolarità del procedimento ex art.3 l.r. n. 71/78 e s.m.i., ex art.39 del D.lgs. n. 33/2013 e l'assenza di osservazioni e/o opposizioni;

VISTO il Parere favorevole n. 1788 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74 rilasciato con nota prot. n. 96689 del 18/05/2018;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 53/GAb del 13/02/2018 relativo all'esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante urbanistica di cui in oggetto reso ai sensi ex art.12 del D.Lgs. 125/06 e ss.mm.ii., rilasciato da questo Dipartimento con nota prot. n. 3008 del 21/02/2018;

VISTA la nota prot. n. 3481 del 19/02/2019 con cui l'Unità Operativa S2.3/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio Reg.le dell'Urbanistica la proposta n° 9/S2.3 del 14/02/2019, formulata ai sensi dell'art.68 della L.R. 10/99, che di seguito si trascrive:

<<Omissis ...

La Ditta ricorrente di cui in oggetto, a seguito della decadenza dei vincoli del P.R.G., ha presentato istanza al Comune per l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica delle aree di proprietà e l'UTC ha demandato la nuova destinazione urbanistica alla stesura del nuovo P.R.G.

Poiché il Comune non ha emanato alcun provvedimento, il ricorrente ha promosso ricorso al TAR, avverso il silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione.

Con Sentenza n. 921/13, accogliendo il ricorso n. 252/13 dei ricorrenti, il T.A.R.S. ha obbligato il Comune di Canicattì ad adottare la nuova destinazione urbanistica delle aree interessate, rese "zone bianche" dalla decadenza del vincolo a carattere espropriativo, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione.

Non avendo il Comune provveduto ad emanare il conseguente provvedimento, dando seguito a quanto disposto dalla citata sentenza, è stato nominato un Commissario ad Acta, dirigente del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

La variante urbanistica per cui il Comune di Canicattì ha avanzato richiesta, in esecuzione della sentenza T.A.R.S. n. 921/13 che ha accolto il ricorso proposto dai Sigg. Palermo Angelo, Palermo Giovanna rosa, Moncelsi Barbara, Moncelsi Giovanni, Palermo Armando Salvatore, Palermo Rosalba Maria, Palermo Giuseppe Narsete e Palermo Daniela Gaetana, riguardano le aree ubicate in contrada Cannarozzo ed identificate in catasto al foglio di mappa 67, particelle 213 – 436 – 623 e 624.

Dalla proposta di deliberazione e dalla relazione tecnica, allegati alla deliberazione commissariale si evince che:

- il Comune di Canicattì è dotato del Piano di Zona "167" ai sensi della legge 18.04.1962 n. 167 (P.E.E.P.), approvato con deliberazione di C.C. n. 117 del 22.8.1995 e successive varianti approvate con delibera di C.C. n. 34 del 7.4.2004 e delibera di C.C. n. 25 del 17.4.2007;

- allo stato è vigente il P.R.G. (variante generale) approvato con Decreto Dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Urbanistica n. 259 del 15.3.2006 con prescrizioni, i cui Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione sono stati modificati con deliberazioni del C.C. n. 6 del 12.2.2008 e n. 13 del 18.3.2008. Il medesimo PRG ha recepito le previsioni e prescrizioni del citata PEEP;

le aree in questione ricadono interamente in zona "C3.2" (Area interessata da PEEP) del PRG e quindi sono interessate dalle previsioni e prescrizioni del medesimo PEEP. In particolare:

- ***Particella 213 =*** *Superficie totale mq 280, di cui circa mq 60 sono destinati a quota parte del lotto E25 (porzione "A") e circa mq 220 sono destinati a V.A. – Verde Attrezzato (porzione "B");*
- ***Particella 436*** *= Superficie totale mq 20, destinata a quota parte del lotto L32;*
- ***Particella 623*** *= Superficie totale mq 810, di cui circa mq 25 sono destinati a quota parte del lotto E24 (porzione "C"), circa mq 65 a parcheggio (porzione "D") e circa mq 720 a Verde Attrezzato (porzione "E");*
- ***Particella 624*** *= Superficie totale mq 140, destinata a parcheggio e viabilità.*

le superfici sopra riportate scaturiscono dalle superfici nominali (catastali) delle relative particelle, poiché alcune di queste presentano notevoli differenze rispetto alle superfici reali;

- il TAR con la citata Sentenza n. 921/2013 ha sancito che i vincoli che gravano su dette aree (verde attrezzato, parcheggio e viabilità) non hanno natura meramente conformativa della proprietà privata, come tale, espressione del potere pianificatorio finalizzato alla c.d. zonizzazione del territorio comunale, ma in quanto relativi ad aree specificatamente destinate ad edilizia residenziale pubblica, anche in applicazione della legge n. 162/67, e quindi edificabili previa adozione della stessa legge, hanno natura essenzialmente espropriativa, perché strumentale alla successiva ablazione, con la conseguenza della decadenza dei vincoli con l'inutile decorso del termine quinquennale dell'area divenuta bianca perché rimasta priva di disciplina urbanistica;
- l'amministrazione comunale, nella considerazione che le opere a servizio del PEEP non sono allo stato attuale del tutto realizzate, ritiene necessario assicurarne la futura attuazione e pertanto conferma per tutte le citate aree in argomento le previgenti destinazioni urbanistiche ritenendo indispensabile reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, in conformità alla Sentenza TAR n. 921/2013, gravante sulle particelle **213 – 623** e **624** per come meglio di seguito specificato:

PARTICELLA		DESTINAZIONE		VINCOLO	
N.	Superficie mq	Destinazione	Superficie mq	Conformativo	Espropriativo
213	280	Lotto E25	60	•	
		Verde Attrezzato	220		•
			280		
436	20	Lotto L32	**20**	•	
623	810	Lotto E24	25	•	
		Parcheggio	65		•
		Verde Attrezzato	720		•
			810		
624	140	Parcheggio e Viabilità	**140**		•

Considerato che:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
- sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 e 4 della l.r. 71/78 e ss.mm.ii. e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;
- il Commissario ad Acta Delegato facendo propria la proposta dell'Ufficio, con Atto deliberativo n. 52 del 13/10/2016 ha adottato, ai sensi dell'art. 3 e 4 della L.R. 27.12.1978, n. 71, in esecuzione della Sentenza n. 921/2013 del 16.4.2013 e Ordinanza n. 101/2014 dell'8.1.2014 del TAR Sicilia, Sez. II Palermo, la variante urbanistica relativa alle aree, oggetto dell'istanza di rinominazione urbanistica proposta dalla ditta Palermo Angelo e altri, ubicate in Contrada Cannarozzo, iscritte all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento – Territorio – Servizi Catastali – Catasto Terreni, al foglio di mappa 67 particelle 213 – 436 – 623 e 624, ricadenti in zona "C3.2" (Area interessata da PEEP) del PRG, di cui al relativo progetto composto dagli elaborati: Relazione tecnica; Elaborato grafico; Studio Geologico, che costituiscono parte integrante e sostanziale di detto Atto Deliberativo, reiterando il vincolo espropriativo;
- con atto del 24.01.2018 il Comune di Canicattì – Direzione III Gestione Territorio e Ambiente – Servizio Urbanistica ha certificato che le aree interessate dalla variante in argomento **non sono sottoposte a vincoli idrogeologici, paesaggistici ed archeologici.** Ha altresì evidenziato che l'intero territorio del Comune di Canicattì è stato inserito negli elenchi dei Comuni della Sicilia classificati sismici in zona 4, ed ha rilevato che le medesime aree rientrano tra le Componenti del sistema naturale – Sottosistema abiotico – Componenti geomorfologiche (art. 11 delle N.d.A.) – Altopiani (cfr. tav. 20.9 "Componenti del paesaggio") del Piano Paesaggistico. Tuttavia, per le stesse aree non si riscontrano vincoli o limitazioni nelle tavole 21.9 "Beni paesaggistici" e 22.9 "Regimi normativi" dello stesso Piano Paesaggistico, non esigendo quindi allo stato l'acquisizione di parere o nulla-osta;
- con nota prot. n. 96689 del 18/05/2018 l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha trasmesso il proprio parere favorevole n. 1788, ai sensi dell' art. 13 della legge 64/74;
- con D.A. n. 53/GAB del 13.02.2018, notificato al Comune di Canicattì con nota del Servizio 2/DRU – U.O. 2.3 prot. n. 3008 del 21.02.2018, questo Assessorato ha escluso la variante in argomento dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006, con le indicazioni riportate nel decreto stesso;
- la variante urbanistica richiesta dal comune di Canicattì, si pone in esecuzione agli adempimenti indicati nella sentenza TARS n° 921/13, al fine di attribuire una nuova destinazione urbanistica alle aree di

proprietà della ditta Palermo Angelo, Palermo Giovanna rosa, Moncelsi Barbara, Moncelsi Giovanni Palermo Armando Salvatore, Palermo Rosalba Maria, Palermo Giuseppe Narsete, Palermo Daniela Gaetana, iscritte all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento – Territorio – Servizi Catastali – Catasto Terreni, ricadenti al foglio di mappa 67 particelle 213 – 436 – 623 e 624;

- *l'amministrazione comunale, nella considerazione che le opere a servizio del PEEP non sono allo stato attuale del tutto realizzate, ritiene necessario assicurarne la futura attuazione e pertanto conferma per tutte le citate aree in argomento le previgenti destinazioni urbanistiche ritenendo indispensabile reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, in conformità alla Sentenza TAR n. 921/2013, gravante esclusivamente sulle particelle **213 – 623** e **624;***
- *per le aree oggetto di nuova destinazione non si prevedono nuove norme, e si rimanda alle N.T. di A. approvate con il PRG vigente per quanto attiene le zone destinate a verde attrezzato, parcheggio e viabilità.*

*Per quanto sopra esposto, e fatti salvi i pareri prescritti per legge, **si ritiene assentibile sotto il profilo***
*a **n. 213** (quota parte) **Lotto E25** (mq 60,00) area non oggetto di variante*
particella n. 213** (quota parte) **Verde Attrezzato (mq 220,00) reitera vincolo espropriativo
particella n. 436 Lotto E36 (mq 20,00) area non oggetto di variante
*particella n. **623** (quota parte) **Lotto E24** (mq 25,00) area non oggetto di variante*
particella n. 623** (quota parte) **Parcheggio (mq 65,00) reitera vincolo espropriativo
particella n. 623** (quota parte) **Verde Attrezzato (mq 720,00) reitera vincolo espropriativo
particella n. 624 Parcheggio e Viabilità (mq 140,00) reitera vincolo espropriativo
*per una superficie totale, relativamente alle aree oggetto di variante per reitera vincolo espropriativo, pari a mq. 1.145,00.**>>;***

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica, reso con il voto n° 147 del 30/07/2019, trasmesso *"...Omissis...*

il Consiglio esprime PARERE in conformità alla condivisa proposta dell'Ufficio n. 9/S2.3 del 14/02/2019, facente parte integrante del presente Voto, che la variante urbanistica adottata con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del consiglio n. 52 del 13/10/2016 e finalizzata alla reitera dei vincoli sia meritevole di approvazione";

RITENUTO di poter condividere il superiore parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 147 del 09/07/2019;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita,

D E C R E T A

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n° 71/78 e ss.mm.ii., in conformità a quanto espresso nel parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 147 del 09/07/2019, è approvata la variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza T.A.R.S. Sezione Seconda n. 921/13, adottata con delibera del Commissario ad acta n° 52 del 13/10/2016;

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta Parere n. 9/S2.3 del 14/02/2019 resa dall'U.O.S2.3/D.R.U.;
2. Parere C.R.U. reso con il voto n. 147 del 09/07/2019;
3. Deliberazione del Commissario ad Acta n. 52 del 13/10/2016 con i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
   a) Relazione Tecnica, b) Elaborato Grafico, c) Studio Geologico con n. 11 tavole;
4. Certificazione prot. n. 47102 del 13/11/2018 di avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale del progetto di che trattasi e assenza di opposizioni;
5. Avviso pubblicato all'Albo pretorio Comunale dal 24/08/2018 al 24/10/2018 (+ 10 giorni), n. 672 del registro di pubblicazione;
6. Attestazione prot. n. 45608 del 31/10/2018 dell'Ufficio Servizi Informativi e TLC del Comune di Canicattì di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti sul sito web istituzionale del Comune dal 24/08/2018 al 24/10/2018;
5. Avviso murale;
6. Certificato prot. n. 46653 del 09/11/2018 di ostensore dell'avviso murale dal 24/08/2018 al 27/0102018;
7. stralcio della G.U.R.S. n. 34, Parte II, del 24/08/2018;
8. stralcio del quotidiano "La Repubblica" del 24/08/2018;
9. Attestazione prot. n. 47019 del 12/11/2018 dell'Ufficio Servizi Informativi e TCL di avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune dal 13/03/2018 al 02/04/2018 dell'avviso relativo al D.A. 13/02/2018, n. 53/GAB dell'Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente, pubblicato, altresì, all'Albo Pretorio comunale dal 14/03/2018 al 03/04/2018, n. 266 Reg. Pubblicazione;
10. Certificazione del Segretario Generale del 19/11/2018 che attesta la regolarità del procedimento ex art.3 l.r. n. 71/78 e s.m.i., ex art.39 del D.lgs. n. 33/2013 e l'assenza di osservazioni e/o opposizioni;

11. Parere favorevole n. 1788 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74 rilasciato con nota prot. n. 96689 del 18/05/2018;
12. Decreto Assessoriale n. 53/GAb del 13/02/2018 relativo all'esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante urbanistica di cui in oggetto reso ai sensi ex art.12 del D.Lgs. 125/06 e ss.mm.ii., rilasciato da questo Dipartimento con nota prot. n. 3008 del 21/02/2018;
13. Copia Sentenza T.A.R.S. Sezione Seconda n° 921/13;
14. Copia Ordinanza TAR, Sez. II – Pa, n. 101/2014 dell'8/01/2014 di nomina del Dirigente Generale DRU quale Commissario ad Acta, con facoltà di delega;
15. Copia Ordinanza TAR, Sez. II – PA, n. 1868/2016 del 20/07/2016 di proroga dei termini dell'intervento sostitutivo;
16. Certificazione a firma del Dirigente del III Settore in ordine al regime vincolistico relativo all'area interessata dalla variante in oggetto.

ART.3) Il comune di Canicattì resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 10 della Legge 1150/42.

ART.4) Il presente decreto con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART.5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Palermo, lì 19 AGO. 2019

Il Dirigente Generale
(Giovanni Salerno)